



Regolamento EGAS per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per gli anni 2018 e 2019

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Sociale Idrico Integrativo (da ora BONUS Integrativo) ai sensi dell'art.8 dell'Allegato A alla Deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con la deliberazione 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR (da ora TIBSI), per gli anni 2018 e 2019 in sostituzione dell'agevolazione che derivava dall'applicazione dell'uso tariffario Domestico Residente NO TAX, abrogato con l'approvazione della riforma TIBSI.
2. Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico Nazionale (da ora BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa e che versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.

Art. 2 – Finanziamento del BONUS Integrativo.

1. Ai sensi dell'art. 8 del TIBSI, è istituito un Fondo Integrativo finalizzato al finanziamento del BONUS Integrativo per gli anni 2018 e 2019, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.1.
2. Il Fondo Integrativo è pari all'ammontare degli OP_{social} così come previsti nelle determinazioni tariffarie approvate ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/17 e specificatamente regolate dall'art. 23-ter, introdotto con la citata Deliberazione, a modificare il Metodo Tariffario di cui alla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR e comunque nel rispetto delle future disposizioni ARERA in materia tariffaria.
3. L'importo così individuato è utilizzato con le modalità ed i criteri fissati nei successivi articoli del presente Regolamento.
4. La componente tariffaria OP_{social} viene aggiornata e conguagliata nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia.

Art. 3 - Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione.

1. Il Gestore è il soggetto competente a raccogliere le domande provenienti dall'utenza, ad individuare gli aventi diritto al BONUS Integrativo ed infine ad erogare il BONUS Integrativo agli utenti diretti ed indiretti del servizio idrico integrato, secondo la definizione riportata nel TIBSI, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. È compito dell'EGAS la definizione del presente Regolamento attuativo e delle eventuali modifiche e integrazioni, nel rispetto ed in coerenza con il TIBSI, nonché la verifica della corretta attuazione del Regolamento stesso.

Art. 4 – Termini di presentazione della domanda di BONUS Integrativo.

1. Entro il 30 aprile 2019, l'utente può fare richiesta al Gestore del BONUS Integrativo per l'anno 2019, su apposito modulo da presentare tramite gli sportelli, on-line (sul sito istituzionale), per raccomandata.
2. Il Gestore prende in carico la domanda verificando i requisiti di ammissione al BONUS Integrativo, sulla base di quanto disposto all'art.5; istruisce la pratica e comunica gli esiti all'utente entro 90 giorni dalla richiesta. Ai fini dell'assolvimento della comunicazione di cui al periodo precedente, vale anche l'erogazione diretta in bolletta del BONUS Integrativo se emessa entro i termini ivi previsti.
3. Per l'anno 2018 e per l'anno 2019 fino all'entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta già effettuata da parte dell'utente che ha diritto all'attribuzione delle tariffe agevolate "Utenza domestico Residente NO TAX", sarà considerata requisito sufficiente ai fini del riconoscimento del BONUS Integrativo per l'intero anno.

Art. 5 – Requisiti di ammissione al BONUS Integrativo.

1. Gli utenti diretti che fanno richiesta ai sensi dell'art. 4 di BONUS Integrativo saranno ammessi all'agevolazione se intestatari dell'utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - ii. la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
2. Nel caso di utenti indiretti, il BONUS Integrativo è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e

l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

3. Per essere ammessi all'agevolazione i richiedenti, di cui ai commi 1 e 2, dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita "utenza debole". Il requisito essenziale per rientrare è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE inferiore alle soglie valutate in coerenza con il Regolamento di cui all'Allegato della Deliberazione del Commissario n. 18 del 31 marzo 2011.
4. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
5. Gli utenti diretti/indiretti ammessi al BONUS Nazionale, i titolari di Carta Acquisti o di REI o di REIS, che abbiano presentato richiesta entro i termini previsti all'art. 4 sono automaticamente ammessi al BONUS Integrativo, senza necessità di ulteriori verifiche.

Art. 6 – Determinazione del BONUS Integrativo.

1. Il Gestore, vagliate le richieste di cui all'art. 4 e valutata l'ammissibilità delle stesse secondo quanto stabilito all'art. 5, stabilisce l'importo del BONUS Integrativo spettante all'utente:
 - a. applicando, a decorrere dall'inizio dell'anno solare e per tutta la durata dell'anno, una decurtazione della tariffa base di acquedotto pari al 50% per i consumi che ricadano in tale fascia di consumo per l'anno di competenza;
 - b. applicando una riduzione del 20% alla quota fissa di acquedotto per tutto l'anno di competenza;
 - c. Applicando, a decorrere dall'inizio dell'anno solare e per tutta la durata dell'anno, una decurtazione della tariffa agevolata pari al 50% per i consumi che ricadano in tale fascia di consumo per l'anno di competenza, qualora l'utente non sia beneficiario di BONUS Nazionale.
2. Per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto al comma 1 ed in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 3, il Gestore stabilisce l'importo del BONUS Integrativo spettante all'utente che rientrava nella previgente tariffa NO TAX sulla base del differenziale tra l'importo complessivo fatturato all'utente per la competenza 2018 e l'importo complessivo che al medesimo utente verrebbe fatturato nell'anno 2018 sulla base dei nuovi valori di articolazione per l'anno 2018 per l'utenza Domestica Residente, approvati ai sensi del TICSI ed opportunamente aggiornati secondo i valori indicati nella Deliberazione ARERA n. 918/17, tenuto conto di eventuali BONUS Nazionali richiesti e riconosciuti all'utente per il medesimo anno di competenza.

3. Per l'anno 2019, l'eventuale richiesta già pervenuta da parte dell'utenza di essere inserita tra gli utenti NO TAX, sarà considerata come richiesta di BONUS Integrativo che sarà calcolato ai sensi del comma 1.

Art. 7 – Erogazione del BONUS Integrativo.

1. Il Gestore eroga il BONUS Integrativo se dovuto a partire nella prima bolletta utile e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4 comma 2.
2. L'importo del BONUS Integrativo deve essere opportunamente segnalato ed individuabile nella bolletta ed abbate il valore dell'importo complessivo risultante. In particolare l'erogazione avverrà evidenziando in bolletta:
 - a. gli importi derivanti dall'applicazione della tariffa Domestico Residente,
 - b. l'importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza della bolletta,
 - c. l'importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.

Art. 8 – Casi particolari.

1. Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si applicherà secondo i seguenti criteri:
 - a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva.
 - b. Nel caso di voltura o subentro:
 - i. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero;
 - ii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero;
 - iii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza in una diversa area di gestione, il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nelle misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata intestata al nucleo interessato.

Art. 9 – Rendicontazione all'EGAS e norme per il corretto utilizzo del Fondo Integrativo.

1. Entro la fine di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione del BONUS Integrativo, il Gestore trasmette all'EGAS gli elenchi dei beneficiari del BONUS Integrativo e del BONUS Idrico Nazionale, con la quale certifica l'erogazione delle agevolazioni. L'elenco dovrà contenere per ciascun utente il Comune di fornitura, il nominativo dell'intestatario del contratto in caso di utenza singola, il nominativo del beneficiario in caso di utenza aggregata, il codice fiscale, il codice utente della fornitura, l'ISEE del nucleo familiare, l'importo riconosciuto e l'importo erogato.
2. L'EGAS nell'acquisire annualmente la certificazione di cui al comma precedente vigilerà sul corretto utilizzo del Fondo Integrativo in conformità al presente Regolamento.
3. Qualora l'EGAS riscontrasse modalità di utilizzo del Fondo Integrativo non conformi a quanto previsto del presente Regolamento, intimerà al gestore di provvedere secondo le disposizioni regolamentari entro 30 giorni; decorso tale termine senza che il gestore si sia adeguato alle indicazioni dell'EGAS, questi provvederà a segnalare quanto riscontrato ad ARERA.
4. L'EGAS potrà effettuare verifiche e riscontri sui tempi, modalità e importi relativi all'erogazione del BONUS Integrativo. Qualora emergessero divergenze tra i dati certificati e i BONUS effettivamente erogati o la mancanza di erogazione dei BONUS Integrativi dovuti entro i termini previsti, intimerà al gestore di provvedere secondo le disposizioni regolamentari entro 30 giorni; decorso tale termine senza che il gestore si sia adeguato alle indicazioni dell'EGAS, questi provvederà a segnalare quanto riscontrato ad ARERA.

Art. 10 – Pubblicità.

1. Ogni anno il Gestore darà opportuna informazione circa l'attivazione e modalità di richiesta del BONUS Integrativo di cui al presente Regolamento attraverso la prima bolletta e il proprio sito internet.

Art. 11 – Entrata in vigore e norme di rinvio.

1. Il presente Regolamento si applica a partire dalla competenza 2018 per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.1.
2. Il precedente "Regolamento agevolazioni tariffarie" approvato con DCI n. 46 del 11 dicembre 2017 è abrogato.
3. Entro il 30 settembre 2019 il gestore fornirà all'EGAS i dati di dettaglio degli utenti NO Tax dell'anno 2018 al fine di approvare, entro il 30 novembre 2019, un nuovo

Regolamento attuativo per il BONUS Integrativo a partire dalla competenza 2020, da redigersi valutando le modalità operative ritenute più opportune per l'individuazione dei beneficiari e la definizione delle soglie ISEE per l'accesso al BONUS Integrativo.